

# **CAPITOLATO SPECIALE**

## **Art. 1 - Oggetto del Bando**

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione (per anni **sette**) di un'area comunale antistante il cimitero comunale per la realizzazione di un chiosco per la vendita di piante e fiori.
2. Il concessionario oltre al pagamento del canone offerto in sede di gara è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico annuo del CUP e della TARI.

## **Art. 2 - Obblighi del concessionario**

1. Il Concessionario avrà l'obbligo:
  - di realizzare, a proprie spese, il chiosco;
  - di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni;
    - di tenere l'immobile e l'area in buono stato di manutenzione, e in perfette condizioni igieniche sanitarie;
  - di tenere in efficienza gli impianti elettrici;
  - di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e l'attivazione/intestazione delle stesse;
  - di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati;
  - di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia;
  - alla scadenza del contratto il concessionario sarà tenuto a ripristinare il suolo pubblico a sua cura e spese, pena il risarcimento del danno. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario;
  - Costituire polizza fidejussoria nei modi stabiliti nel bando al punto 4;
2. Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

## **Art. 3 - Destinazione dell'immobile**

1. Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.

2. In caso di accertata violazione degli obblighi, il contratto si intende immediatamente risolto per colpa ed in danno della ditta beneficiaria.
3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.
4. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti dell'area assegnata.

#### **Art.. 4 - Modifiche ai locali**

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del concedente.

#### **Art. 5 - Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni**

1. Gli orari di apertura e chiusura saranno regolati secondo le vigenti norme.
2. Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza del personale alle proprie dipendenze e di eventuali danni causati a cose e persone.

#### **Art. 8 - Spese contrattuali e di registrazione**

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

**Il Responsabile del IV Settore ad Interim**  
f.to *geom. Vincenzo Evola*